

Altrove quella data fu respinta al mezzo secolo e talvolta anche al secolo intero. Non intendiamo invadere il campo della giurisprudenza, come abbiamo più volte dichiarato; e perciò, limitandoci alla scienza della quale trattiamo, riteniamo che presso di noi la perseguibilità di un atto storico non possa risalire oltre il termine fissato per la pubblicità degli atti di archivio.

Abbiamo sinora discusso di atti originali, autentici, nel senso archivistico della parola. Ma frammezzo ad essi possono trovarsi allegati altri atti in copia, ovvero copie addirittura per sè stanti, comunicate, ad esempio, per informazione di chi doveva trattare la pratica: allegati e copie che sono talvolta d'assai maggiore importanza che non gli originali stessi. Per quel che concerne gli allegati può ripetersi la solita sentenza ch'essi seguono la sorte degli atti ai quali sono uniti. Per le copie indipendenti, poichè è la sostanza, è l'interesse generale che predomina nell'atto di Stato o storico, noi stimiamo debbano essere trattate come questi ultimi.

20. DEMANIALITÀ DEGLI ATTI E DEGLI ARCHIVI DI STATO. — Gli atti, de' quali abbiamo or ora discorso, sono redatti dallo Stato per mezzo dei suoi organi nel proprio interesse e in quello della collettività. Essi gli danno modo di soddisfare alle proprie funzioni, ai propri bisogni, di goderne, senza che altra autorità possa venire a menomargli questo diritto, a modificarlo o impedirglielo. Sono dunque di piena sua proprietà, nelle loro unità come nel loro complesso e nelle raccolte, che ne faccia per conservarli ai suoi fini, vale a dire negli archivi di Stato. Essi e questi archivi costituiscono, pertanto, in favore dello Stato un bene, in quanto sono utili: *bonum est quod utile est*; bene tanto più utile, in quanto l'utilità ne dipende, di frequente, soltanto da uno solo ed unico di quegli atti; che, appunto perchè unico, è *insurrogabile*.

Pel fatto stesso che lo Stato lo crea, se ne serve per i propri bisogni e per quelli della collettività e questa se ne può giovare senza intermediario e senza freno in tutte le sue occorrenze, quel bene può dirsi destinato esclusivamente ed immediatamente all'uso pubblico. Quell'uso, che non ammette limite alla propria applicazione, gli conferisce perciò un carattere, che penetra sì profondamente nella sua essenza da diventare *indelebile*, e *indefettibile* dovunque arrivi. Non v'ha, pertanto, per quel bene *prescrizione*, che valga nei suoi riguardi e possa venire a snaturarlo, a modificarne le proprietà costitutive. Non v'ha, per conseguenza, neppure la possibilità che lo Stato stesso lo trasformi, lo ceda, l'*alieni*, ne disponga insomma liberamente, e per-

sino se ne giovi a scopo fiscale: poichè non possono considerarsi come tali le tasse inadeguate, imposte per semplice riconoscimento dei servizi, che quegli atti e quegli archivi rendono.

La natura giuridica di quegli atti, di quegli archivi risulta, per queste ragioni, composta degli elementi caratteristici del pubblico demanio; fra i quali è ineccepibile il fatto di essere beni di proprietà di un ente pubblico, destinati all'immediato uso pubblico, insurrogabili, indefettibili, non snaturabili, imprescrittibili, inalienabili, non fiscali. E perciò quegli atti e quegli archivi sono, a nostro avviso, beni demaniali. Sono beni demaniali per propria essenza, ma non beni demaniali per destinazione; poichè, secondo l'accenno datone, questa destinazione non è mutabile, non può snaturarsi, è e riman sempre indefettibile.

Quantunque modesta sia la nostra tesi, ci lusinga la speranza di vederla accolta collo stesso favore, col quale fu ammessa la teoria della demanialità, quando, pei primi, la sostenemmo, oltre a un quarto di secolo addietro, in mezzo al silenzio generale. E, in verità, allora come oggi, l'ignoranza di tutto quel che si riferisse e riferisca alla materia archivistica, aveva impedito ai giurisperiti di fermarvi la propria attenzione, come aveva ed ha sinora distratto quella dei legislatori e degli eruditi. Sicchè nella innumerevole letteratura, nella quale furono versati i fiumi di dottrina sublime, che dovevano informare le leggi del secolo presente, noi non fummo capaci di scoprire se non il solo De Gioannis Gianquinto che, nella esemplificazione della sua teoria del demanio, ponesse fra i mobili, che per lui fanno parte del demanio corporale, le carte degli archivi nazionali e quelle delle pubbliche amministrazioni. Dopo di noi, Ezio Sebastiani trattò ex professo di questa materia in modo convincente e applicò agli archivi quel che egli, come noi, trovò altrove ricordato circa le biblioteche, le pinacoteche, le opere d' arte, i monumenti, i musei e simili.

Il nostro Codice civile, infatti, nulla innovando rispetto alla codificazione precedente, passa sotto silenzio persino questi istituti e lascia sussistere nell' art. 428 il dubbio che possano entrare a far parte del patrimonio dello Stato, anzichè del demanio. Di quegli istituti, e, a più forte ragione, degli archivi tace, parimente, la legge sulla contabilità generale dello Stato, nella sua antica redazione, come nelle nuove disposizioni, emanate col r. d. del 18 novembre 1923, n.º 2440. Tuttavia, il regolamento di quella legge, promulgato con il r. d. 4 maggio 1885, n.º 3074, all' art. 6, riprodotto immutato nell' art. 7 di quello, approvato dal r. d. 23 maggio 1924, n.º 827, lascia chiaramente intendere che li considera invece come beni patrimoniali, al par

dei musei, delle pinacoteche, delle biblioteche, degli osservatori ed altri istituti congeneri colle raccolte artistiche e scientifiche, che vi si contengono. In verità, anche ammettendo che queste disposizioni ed enunciazioni non abbiano altro scopo se non quello interno amministrativo, non potevasi pretendere dal legislatore e dall'amministratore una più precisa valutazione degli archivi, quando tutti o quasi tutti, ancora al giorno d'oggi, ignorano che cosa siano!

Presso a poco la stessa condizione di cose si ritrova nelle legislazioni straniere. Abbiamo già detto che in forza della legge del 5 brumaio anno V gli archivisti francesi rivendicano gli atti, sottratti allo Stato al momento dell'incameramento dei beni ecclesiastici. Ma, esplicitamente, sola, anzi unica sinora, quella italiana, nell'art. 76 del regolamento per gli archivi di Stato, approvato col r. d. 2 ottobre 1911, n.º 1163, accolse per la prima la nostra tesi, riconoscendo, in riforma di tutte le disposizioni esistenti, il « carattere demaniale insito negli atti di Stato ».

La giurisprudenza, non ostante i suoi ondeggiamenti, è invece venuta, in Italia ed altrove, accostandosi alla dimostrazione della teoria, da noi espressa. Quando ebbe interpreti insufficientemente preparati dal lato scientifico e tecnico o eccessivamente proni agli inconcussi principii assoluti della proprietà e della libertà, si pronunziò contraria alla rivendicazione di atti demaniali richiestale, ma, ciò nondimeno, nei suoi considerando ammise il principio della demanialità e indicò le condizioni necessarie ad accoglierlo. Quando ebbe interpreti in pieno possesso di tutti i requisiti dell'alta funzione, che esercitavano, li vide ricercare nelle disposizioni generali dei codici, nelle massime e nella storia del diritto gli argomenti atti all'affermazione di quella teoria. Enrico Stein, vigile propugnatore dei progressi della nostra scienza, ha più volte raccolto indizi precisi su questa materia. Nel 1898 informò gli studiosi della causa intentata dallo Stato francese al notaio Francesco Dufresne di Nancy per rivendicare atti di Stato sottratti dal padre agli archivi lorenesi (1); nel 1899 riportò la sentenza 25 gennaio 1899 nella causa di ricupero degli atti trattenuti dal barone L. Dauphin de Verna (2); accennò alla rivendicazione, avvenuta nello stesso anno dall'archivio dipartimentale dell'Isère degli atti ancora detenuti dal vescovado di Grenoble (3); e pubblicò nel 1903, la sen-

(1) *La collection Dufresne et les archives lorraines*, nel *Bibl. mod.*, II, p. 181 e ss.

(2) *La collection Dauphin de Verna et les archives lyonnaises*, ivi, III, p. 386 e ss.

(3) *Ivi*, p. 414.

tenza, emessa il 22 maggio di quell'anno dal tribunale civile della Senna nella causa intentata contro il libraio Leclerc da Leopoldo Delisle, allora direttore della Biblioteca nazionale di Parigi, per rivendere allo Stato un codice, di Boezio, sottratto alla libreria dell'antica badia di Cluni, incorporata, sin dal 1881, nelle collezioni della Nazionale.

Il magistrato vi si era dichiarato insufficientemente convinto delle ragioni addotte dal celebre erudito francese; ma aveva lasciato capire che fin d'allora dovevasi ritenere, che « il privilegio della inalienabilità era acquisito ai libri e manoscritti facenti parte del pubblico demanio »; che « la rivendicazione non poteva utilmente essere perseguita se non appoggiata da prova certa ed evidente »; e che « i cataloghi dei manoscritti e libri preziosi dovevano essere compilati con particolari così precisi da renderne assoluto il riconoscimento in caso di contestazione » (1).

Ernesto Müller, archivista di Stato a Berlino-Dahlem, riporta la sentenza favorevole, emessa il 24 aprile 1914 dalla III.^a sezione del tribunale dell'Impero nella causa, intentata dal presidente di reggenza di Düsseldorf contro il barone di Romberg per rivendicare a quell'archivio di Stato i *Registra causarum feudorum et praesentationum Clivensium et Marcensium* dal 1356 al 1803, un di conservati nella cancelleria del ducato di Cleve e della contea di Mark, e allora nel castello di Brünningshausen presso Dortmund, di proprietà del predetto barone. Egli ricorda altresì il giudizio pronunziato dal medesimo tribunale il 7 novembre 1883; in seguito al quale l'archivio della nobiltà della contea di Tecklenburg in Westfalia, sinora in possesso della famiglia baronale von Diepenbrock-Grüter, fu consegnato, il 18 aprile 1884, all'archivio di Stato di Münster (2).

In Italia più volte per gli atti di Stato, frammisti alle carte degli ex ministri Crispi e Nicotera, ovvero a quelle dell'eredità di Costantino Corvisieri, o altri, furono iniziati procedimenti giudiziari per rivendicazione; ma le cause non si chiusero con sentenza del magistrato, per l'accoglimento della tesi governativa da parte dei contraddittori (3).

Una sola causa fu, a nostra scienza, definita con ordinanza favo-

(1) *Le manuscrit de Boèce revendiqué par la Bibliothèque nationale*, nel *Bibliographe moderne*, n. 1 40-41, luglio-ottobre 1903, pp. 332-333.

(2) *Das Recht des Staates an seinen Archivalien erläutert an zwei Prozessen des preussischen Staates*, nell'*Archivalische Zeitschrift*, XXXVI (1926), pp. 164 e ss.

(3) CASANOVA EUGENIO, *Le carte di Costantino Corvisieri all'Archivio di Stato di Roma*, negli *Archivi Italiani*, VII (1920), pp. 20-48.

revoles alle ragioni dello Stato italiano, cioè quella per le carte Medici Tornaquinci; ma tale ordinanza fu pronunziata non in Italia, bensì dal giudice Petersen dell'Alta Corte di giustizia di Londra il 1.º agosto 1918 (1).

Secondo noi, pertanto, dovrebbe d'ora innanzi esser pacifica la demanialità degli atti di Stato, come li abbiamo descritti nel precedente capitolo, e quindi ammessane senza contrasto la rivendicazione, della quale abbiamo più volte esposto tutto il processo storico.

Questa demanialità può essere talvolta sì chiara da non richiedere dimostrazione; ma può anche essere revocata in dubbio e perciò richiedere tutta una esposizione di prove. Dopo quanto abbiamo scritto nel capitolo dell'archiviazione sappiamo quanto siano debili i segni di riconoscimento che possano essere apposti sui documenti. Tuttavia accettiamoli pure come prove sussidiarie agli altri segni esterni, propri degli atti di Stato, quando questi esistano, come negli atti usciti da un ufficio pubblico, ovvero quando li sostituiscano, come negli atti storici. Ma ricordiamo che, segnatamente per questi ultimi, allo stesso titolo di tutti gli altri, la prova della demanialità, quando non vi suffragano le condizioni apposte dal magistrato francese nella causa del Boezio, deve essere data con una precisa dimostrazione storica e giuridica, esaminando atto per atto il testo che contengono e ponendolo in relazione cogli interessi generali ai quali si riferiscono. Così abbiamo proceduto noi stessi nel giudizio di Londra, or ora citato.

PERSONALE ARCHIVISTICO

Praticamente lo Stato esercita le proprie funzioni per mezzo di organi speciali, di funzionari che costituiscono, nel caso del quale trattiamo, il *personale archivistico*.

Si è lungamente discusso in diritto amministrativo se a tale personale convenga il titolo di funzionario o non piuttosto quello di impiegato; e, secondo il punto, dal quale gli oratori sono partiti, l'una o l'altra soluzione ha ottenuto la vittoria. Disgrazia volle, però, che quella discussione fosse impostata, sempre, senza contraddittorio, su premesse inficcate d'ignoranza. Difatti, non abbiamo trovato sinora cultore di tal diritto come, pur troppo, di qualunque altro ramo giuridico, che sapesse in che consistessero veramente le funzioni archivistiche e si fosse preoccupato di saperlo. Non abbiamo la presunzione d'inse-

(1) CASANOVA EUGENIO, *La causa per l'archivio Medici Tornaquinci*, negli Archivi Italiani, VI (1919), pp. 77-108.